

INTRODUZIONE AL SISTEMA DI TUTELA  
DEI DIRITTI UMANI  
DINANZI ALLA CORTE EUROPEA  
DEI DIRITTI DELL'UOMO



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

UFFICIO CONTENZIOSO, PER LA CONSULENZA GIURIDICA E PER I RAPPORTI  
CON LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

INTRODUZIONE AL SISTEMA DI TUTELA  
DEI DIRITTI UMANI  
DINANZI ALLA CORTE EUROPEA  
DEI DIRITTI DELL'UOMO



DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA



## SOMMARIO

Nota redazionale .....	<i>pag.</i>	5
------------------------	-------------	---

### I PARTE

#### **LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**

1. Cenni introduttivi .....	“	9
2. La Convenzione e i Protocolli aggiuntivi .....	“	9
3. Le novità del Protocollo n. 14 .....	“	10
4. L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. ....	“	11
5. L'intervento normativo dell'Italia a tutela dei diritti umani .....	“	12
6. L'evoluzione del sistema informativo di tutela dei diritti umani in Italia .....	“	12

### II PARTE

#### **LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

1. L'accesso alla Corte europea dei diritti dell'uomo .....	“	17
2. La composizione della Corte europea .....	“	17
3. Le pronunce della Corte europea .....	“	18
4. Il riesame delle sentenze e il giudizio della Grande Camera .....	“	18
5. Il controllo sull'esecuzione delle sentenze e la loro attuazione .....	“	19
6. La tipologia delle sentenze di condanna nei confronti dell'Italia ..	“	19

### APPENDICE

1. Gli Stati parte della Convenzione europea .....	“	25
2. I giudici della Corte europea in carica .....	“	26
3. Le principali fonti normative.....	“	29
3.1. Testo della Convenzione europea aggiornato con le modifiche e le integrazioni apportate dal Protocollo n. 14 .....	“	29

3.2 Testo dei Protocolli aggiuntivi che formano parte integrante della Convenzione .....	<i>pag</i>	49
3.2.1 Protocollo aggiuntivo n. 1 .....	"	49
3.2.2 Protocollo aggiuntivo n. 4 .....	"	51
3.2.3 Protocollo aggiuntivo n. 6 .....	"	54
3.2.4 Protocollo aggiuntivo n. 7 .....	"	57
3.3 Legge 9 gennaio 2006, n. 12 .....	"	61
3.4 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2007 .....	"	62

## NOTA REDAZIONALE

In occasione della partecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla manifestazione Forum PA del maggio 2010, l'Ufficio contenzioso del Dipartimento affari giuridici e legislativi intende offrire un contributo alla conoscenza del sistema di protezione dei diritti umani che, in ambito europeo, trova il proprio nucleo fondante della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella sua Corte.

Recenti pronunce della Corte europea di grande impatto in ambito nazionale, come quella, ben nota, sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, hanno avuto il merito di aver richiamato l'attenzione su questo importante organismo internazionale di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sulla capacità di incisione della sua attività sugli ordinamenti nazionali.

Le pagine che seguono contengono cenni introduttivi alla Convenzione, percorrendone l'evoluzione attraverso i Protocolli aggiuntivi man mano approvati, ed alla Corte europea, indicandone la composizione, le modalità di accesso, le caratteristiche e la tipologia delle pronunce.

Una breve illustrazione è dedicata inoltre alla risposta normativa ed organizzativa dello Stato italiano alle esigenze di adeguamento del sistema interno di protezione dei diritti umani ai principi convenzionali.

Il modello italiano, delineato dalla legge n. 12 del 2006 (nota come "legge Azzolini"), che accentra nel Presidente del Consiglio dei ministri, Capo del Governo, le funzioni di coordinamento nell'attività di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è stato indicato in ambito europeo come esempio da seguire per la realizzazione di un più efficace rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli.

In attuazione della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2007, la cura degli adempimenti conseguenti alla pronunce della Corte europea è stata affidata al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e, per esso, all'Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica.

L'Ufficio coopera con le altre amministrazioni competenti nell'adozione delle misure individuali e generali atte a garantire l'esecuzione delle pronunce della Corte e nell'individuazione delle iniziative mirate alla prevenzione e alla riduzione delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione. In questa attività l'Ufficio opera in stretto collegamento con l'Agente del Governo presso il Ministero degli affari esteri e con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, preposti alla difesa dello Stato dinanzi alla Corte europea, con la Direzione generale dei diritti umani e degli affari legali e con il Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.



# I PARTE

LA CONVENZIONE EUROPEA  
PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI



## 1. CENNI INTRODUTTIVI

Dopo la tragica esperienza del secondo conflitto mondiale, la proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, diede il via ad iniziative di cooperazione tra gli Stati, per l'affermazione e il rafforzamento della tutela effettiva dei diritti dell'individuo.

L'esigenza di creare un meccanismo di controllo e di difesa dei diritti umani, valido per un'area geo-politica relativamente omogenea sul piano culturale e ideologico, quale quella dei Paesi europei, si attuò nell'ambito del Consiglio d'Europa, l'organizzazione internazionale istituita con il Trattato di Londra del 5 maggio 1949, con lo scopo di conseguire una più stretta unione fra i suoi membri, al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che fondano il loro comune patrimonio e favorire il loro progresso economico e sociale.

Strumento fondamentale per il raggiungimento e la realizzazione di tale obiettivo fu la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ha la natura di un accordo internazionale, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificato e reso esecutivo nel nostro Paese con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Quale compendio di principi relativi ad un insieme di diritti umani e di parametri di condotta legalmente vincolanti per i Paesi contraenti, la Convenzione è stata elaborata sul modello della Dichiarazione universale del 1948 e si fonda sul "riconoscimento di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici (...) per assicurare la garanzia collettiva dei diritti enunciati".

L'organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto delle norme convenzionali da parte dei Paesi membri è la Corte europea dei diritti dell'uomo, istituita dall'articolo 19 della Convenzione, che rappresenta il sistema giudiziario di protezione comune e che può essere adita, secondo le condizioni previste nella Convenzione, da chi sostiene di essere vittima di violazioni dei diritti umani da parte degli Stati membri.

La diretta accessibilità ad un organo giudiziario internazionale rende la Convenzione un *unicum* nel panorama della tutela dei diritti umani in Europa.

## 2. LA CONVENZIONE EUROPEA E I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

Nei 50 anni dalla sua prima sottoscrizione, la Convenzione si è, nel tempo, adattata alle trasformazioni sociali, economiche e culturali che hanno coinvolto gli Stati membri e, in genere, la comunità internazionale, attraverso l'adozione di ben quattordici Protocolli aggiuntivi, che hanno inciso in modo significativo sul sistema interno di tutela e di controllo e sul rafforzamento

del principio della preminenza del diritto.

Il Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, è entrato in vigore contestualmente all'Accordo originario, dopo la ratifica dei primi Stati firmatari.

I successivi Protocolli hanno implementato l'elenco dei diritti umani con misure di garanzia più circostanziate.

L'entrata in vigore del Protocollo n. 11, il 1° novembre 1998, ha comportato una radicale riforma del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, con la soppressione della Commissione europea dei diritti dell'uomo (che decideva, in prima istanza, sull'ammissibilità e sul merito dei ricorsi e solo su richiesta di parte era possibile accedere ad un nuovo esame della Corte) e con la facoltà del ricorso individuale diretto alla Corte europea.

Tuttavia, l'elevato numero di ricorsi presentati alla Corte europea, riscontrato nel corso degli ultimi anni, e il conseguente aumento del carico di lavoro, che hanno fatto emergere significative criticità nel funzionamento dell'intero sistema di controllo, hanno indotto l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a considerare la necessità di apportare modifiche alla Convenzione per permettere alla Corte di continuare a svolgere il ruolo prioritario nella protezione dei diritti dell'uomo in Europa.

E' con la firma del 13 maggio 2004, a Strasburgo, che viene approvato dai rappresentanti di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa il Protocollo Aggiuntivo n. 14, nuovo Accordo per la modifica della Convenzione.

Ratificato dall'Italia con la legge 15 dicembre 2005, n. 280, il Protocollo n. 14 entrerà in vigore il 1° giugno 2010, a seguito dell'ultima ratifica conseguita con il voto della Duma (la Camera Bassa del Parlamento Russo) il 15 gennaio 2010.

### **3. LE NOVITÀ DEL PROTOCOLLO N. 14**

Le novità del Protocollo n. 14 si concentrano principalmente sul funzionamento dell'attuale sistema e mirano a migliorarlo conferendo alla Corte i mezzi procedurali e la flessibilità necessari per trattare tutte le richieste entro termini accettabili.

In particolare, le nuove disposizioni riguardano:

- il rafforzamento della capacità di filtraggio della Corte nei confronti del grande volume di richieste destituite di qualsiasi fondamento, mediante l'attribuzione ad un giudice unico della competenza di dichiarare una richiesta individuale inammissibile o di cancellarla dal ruolo;
- l'introduzione di un nuovo criterio di ammissibilità per i casi in cui il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante (purchè il ri-

spetto dei diritti umani non necessiti che la Corte se ne faccia pienamente carico e ne esamini il merito e sempre che non si verifichi la circostanza in cui, per quanto minimo possa essere il pregiudizio, lo Stato chiamato in causa non ne preveda la tutela);

- l'individuazione di misure per la gestione dei casi ripetitivi (c.d. casi "clone"). Questi ultimi vengono affidati a comitati di tre giudici autorizzati a decidere, nell'ambito di una procedura semplificata, non soltanto l'ammissibilità, ma anche il merito di una richiesta quando la questione che è all'origine dell'affare sia oggetto di una giurisprudenza ben fissata dalla Corte.

In merito al controllo sull'esecuzione delle sentenze, una novità significativa investe il Comitato dei Ministri, organo del Consiglio d'Europa competente al monitoraggio sullo stato di esecuzione delle sentenze della Corte da parte degli Stati membri, che può essere autorizzato ad avviare una procedura dinanzi alla Corte contro un'Alta Parte contraente che rifiuta di conformarsi ad una sentenza definitiva (art. 46 della Convenzione) in una controversia in cui è parte, dopo aver messo in mora questa Parte.

#### **4. L'ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI.**

Un significativo sviluppo nella cooperazione tra istituzioni europee per la costruzione di uno spazio giudiziario unico dei diritti fondamentali dell'uomo è rappresentato dal Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato dell'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai Rappresentanti dei 27 Stati membri dell'Unione Europea ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, il Trattato risponde alle rapide trasformazioni dei Paesi dell'Unione, adeguando le istituzioni europee e i loro metodi di lavoro, rafforzando la legittimità democratica dell'Unione e consolidando i valori primari che ne sono alla base.

Sotto il profilo specifico della tutela dei diritti umani, l'articolo 6 del Trattato prevede l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea e stabilisce che i diritti garantiti dalla Convenzione, risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, entrano a far parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

## 5. L'INTERVENTO NORMATIVO DELL'ITALIA A TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo), l'Italia si è dotata di uno strumento fondamentale che ha consentito di collocare formalmente la materia dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea al massimo livello della responsabilità politica nazionale, al fine di assicurare e migliorare le misure di tutela dei diritti umani.

Le funzioni affidate in materia al Presidente del Consiglio dei ministri hanno trovato centralità nell'attribuzione al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (d.P.C.M. 1° febbraio 2007) e, per esso, all'Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica, della cura di tutti gli adempimenti conseguenti alle pronunce stesse.

La soluzione organizzativa individuata, strumentale alla funzione di impulso e di coordinamento voluta dal legislatore, agevola la gestione di interventi più idonei a conformare l'azione del Governo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, finalizzata al conseguimento di risultati più costruttivi e più adeguati allo spirito delle norme convenzionali.

## 6. L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI IN ITALIA

Con la realizzazione di una specifica sezione web del sito del Governo, rispondente all'indirizzo <http://www.governo.it/presidenza/contenzioso>, si è inteso favorire la più ampia diffusione dei principi e delle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della loro interpretazione ed applicazione ad opera della Corte preposta al rispetto della Convenzione ed illustrare il ruolo del Governo italiano in materia di esecuzione delle pronunce rese nei confronti dell'Italia.

L'iniziativa si inserisce nel quadro degli strumenti ordinamentali posti in essere dallo Stato italiano nell'ambito della partecipazione al complesso sistema di protezione dei diritti umani costituito dalla Convenzione europea e risponde, in particolare, alle sollecitazioni rivolte dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati contraenti, per l'attivazione di misure idonee a garantire la massima conoscenza dei principi convenzionali.

Le funzioni attivate attraverso le pagine web consentono l'accesso immediato degli utenti alle informazioni sull'intero sistema di tutela dei diritti umani, mediante il collegamento alle singole sezioni presenti nella *home-page*, che comprende tutte le voci riconducibili alle informazioni generali, alle fasi del procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte, alle pronunce (di cui

viene pubblicato il testo nella lingua originale, con traduzione in lingua italiana per quelle di maggiore impatto), alla documentazione e alle attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Particolare rilevanza assume nel sito la consultazione degli *abstracts* delle pronunce più significative emesse dalla Corte, al fine di rendere più agevole, attraverso la descrizione dei fatti e delle norme di diritto, la conoscenza dei principi giurisprudenziali affermati nelle sentenze stesse.

Il sistema di ricerca realizza la piena conoscenza della normativa e della documentazione, nazionale ed internazionale, relativa all'attività svolta dalla Presidenza del Consiglio in attuazione della legge n. 12 del 2006 e dalla Corte europea nella sua funzione di supremo organo giurisdizionale per la tutela dei diritti umani.



## II PARTE

### LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO



## **1. L'ACCESSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo può essere presentato da una persona fisica o giuridica, da organizzazioni non governative o da gruppi di individui che siano stati parte (attrice o convenuta o imputata) in una controversia davanti ai giudici nazionali (civili, penali o amministrativi) e solo dopo che siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni, cioè, di regola, dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione e, comunque, non oltre il termine perentorio di sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione di tale sentenza.

Nel testo del ricorso vanno indicate le norme della Convenzione che si presume siano state violate da parte dello Stato contraente, poiché solo quest'ultimo assume il ruolo di controparte nella procedura europea, anche se dinanzi alle giurisdizioni nazionali la causa era stata celebrata in contraddittorio con altri soggetti.

Il ricorso non va notificato allo Stato interessato, poiché a ciò provvede la cancelleria della Corte europea che indica alla parte ricorrente le successive fasi della procedura, fissando i termini per l'invio degli atti di difesa.

Nei procedimenti in cui è parte, l'Italia è rappresentata dall'Agente del Governo, con sede presso il Ministero degli affari esteri a Roma, e da due co-Agenti (un co-Agente ed un co-Agente aggiunto), residenti a Strasburgo, i quali assicurano la difesa scritta ed orale del Governo, curano i rapporti tra la Corte e le Autorità nazionali di volta in volta interessate e coordinano le attività processuali necessarie, redigendo, in una delle due lingue ufficiali della Corte europea (francese e inglese) memorie difensive dello Stato.

L'accesso alla tutela può essere esercitato anche da ciascuna Alta Parte contraente, qualora ritenga che ad un'altra Alta Parte possa essere imputata l'inosservanza della Convenzione e dei suoi Protocolli Aggiuntivi.

## **2. LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE EUROPEA**

La Corte, riunita in Assemblea plenaria, elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti che sono rieleggibili.

La composizione attuale della Corte include i giudici eletti secondo le disposizioni vigenti anteriormente alle modificazioni del Protocollo n. 14, cioè per un mandato della durata di sei anni.

Sulla base delle precedenti disposizioni, i giudici erano rieleggibili e l'Assemblea parlamentare poteva decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere avessero una durata

diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa potesse eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni (per l'attuale composizione della Corte si rinvia all'Appendice, n. 2).

### **3. LE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA**

La Corte europea emette decisioni di rito qualora dichiarati irricevibile un ricorso o ne ordini la cancellazione dal ruolo.

In tutti gli altri casi, la Corte decide con sentenza di merito (*judgement*) che deve essere motivata. La sentenza diventa normalmente definitiva dopo tre mesi dalla data in cui è stata resa, mediante pubblicazione nel sito internet della Corte europea <http://www.echr.coe.int/hudoc>, se nessuna delle parti ne chiede il rinvio dinanzi alla Grande Camera.

Se accoglie il ricorso, la Corte accerta la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli da parte dello Stato interessato e, conseguentemente, determina a carico di quest'ultimo l'obbligo di rimuovere gli effetti dannosi della violazione commessa, attraverso il ripristino della situazione precedente la violazione stessa.

In alcuni casi, la Corte può riconoscere alla parte lesa, che ne abbia fatto specifica richiesta, "un'equa soddisfazione" (art. 41 Convenzione), consistente nella valutazione equitativa dei danni morali (relativi allo stress ed agli altri turbamenti soggettivi) e dei danni materiali causati alla vittima dalla violazione, nonché delle spese e degli onorari di giudizio "reali, necessari e ragionevoli" affrontati.

### **4. IL RIESAME DELLE SENTENZE E IL GIUDIZIO DELLA GRANDE CAMERA**

Entro il termine di tre mesi dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza, le parti possono avvalersi della facoltà di chiedere, per iscritto, il deferimento della causa alla sezione allargata della Grande Camera (art. 43 Convenzione), qualora ritengano che la questione sollevi problemi sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione o nel caso in cui ritengano che possano sussistere questioni gravi di carattere generale che meritino il riesame da parte della Grande Camera.

La procedura di rinvio prevede il deposito presso la cancelleria della Corte di un'istanza scritta, contenente le motivazioni alla base della richiesta di riesame, entro i termini indicati.

Un collegio di cinque giudici della Grande Camera esamina l'istanza e la accoglie solamente se valuta che il caso sollevi realmente la grave questione

prospettata.

La decisione di rigetto dell'istanza non è motivata.

Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza definitiva.

La composizione della Grande Camera, ai fini del giudizio, non comprende alcun giudice che ha partecipato alle sedute della Camera che ha reso la sentenza oggetto di rinvio, ad eccezione del Presidente di questa Camera e del giudice che vi ha partecipato con riferimento alla Parte contraente interessata.

La Grande Camera si pronuncia con una sentenza che è immediatamente definitiva ( art. 44, paragrafo 1, della Convenzione).

## **5. IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E LA LORO ATTUAZIONE**

L'esecuzione delle sentenze della Corte può comportare l'adozione di misure generali di carattere normativo nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo derivanti dal dispositivo delle pronunce.

L'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle competenze di cui alla legge n. 12 del 2006 (v. Parte I, paragrafo 5) si è resa indispensabile, quindi, per la promozione delle iniziative necessarie a garantire la compiuta esecuzione delle pronunce della Corte europea.

Caratterizza il regime legale delle garanzie previste dall'ordinamento nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti umani, il dovere, per il rappresentante del Governo, di dare tempestiva comunicazione alle Camere delle pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e di presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle sentenze stesse.

La relazione al Parlamento, trasmessa alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno, è un adempimento governativo del tutto peculiare del contenzioso convenzionale in materia di diritti umani. La sua funzione pregnante, lungi dall'esaurirsi nella creazione di un canale informativo privilegiato tra Governo e Parlamento circa la posizione italiana rispetto agli obblighi convenzionali, è quella di costituire occasione di stimolo dell'azione di adeguamento dell'ordinamento interno alla giurisprudenza europea.

Il documento, redatto a cura dell'Ufficio contenzioso, è disponibile sul sito internet del governo (<http://www.governo.it/presidenza/contenzioso>).

## **6. LA TIPOLOGIA DELLE SENTENZE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DELL'ITALIA**

Le condanne della Corte europea nei confronti dell'Italia hanno riguardato, negli ultimi anni, soprattutto due tipologie di fenomeni: l'eccessiva du-

rata delle procedure giudiziarie, sanzionata sotto il profilo del diritto all'equo processo stabilito dall'articolo 6 della Convenzione, e l'espropriazione per pubblica utilità, sanzionata sotto il profilo del diritto alla proprietà privata, stabilito dall'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione.

L'incidenza del fenomeno relativo alle lungaggini processuali, interessante sia i tribunali ordinari che amministrativi e contabili, ha trovato rimedio nel nostro ordinamento con la legge 24 marzo 2001, n. 89 (*c.d. legge Pinto*), diretta ad attribuire un equo risarcimento a chi fosse risultato danneggiato per l'irragionevole durata dei processi.

Purtroppo, la scelta legislativa non è risultata idonea ad eliminare le contestazioni dinanzi alla Corte europea, sia per la ritenuta insufficienza dei criteri liquidatori accertati in sede nazionale, sia per i ritardi nella corresponsione delle relative indennità. Ne è derivato un ulteriore contenzioso in sede europea, cd. "*Pinto su Pinto*", avente ad oggetto proprio l'inadeguatezza del rimedio offerto dalla legge italiana.

La materia dell'espropriazione per pubblica utilità da parte di pubbliche amministrazioni rappresenta il secondo fenomeno che più fortemente ha caratterizzato l'esposizione dell'Italia in ambito europeo, per i pesanti riflessi finanziari derivanti dagli indennizzi liquidati dalla Corte in sede di equa soddisfazione, nei casi di condanna.


La Corte, infatti, constatando la violazione dell'articolo 1, Protocollo aggiuntivo 1, della Convenzione, nei casi di espropriazione condotta in mancanza di valido titolo, nonché nei casi in cui si contestano criteri risarcitori ridotti liquidati in favore degli espropriati, ha inteso affermare una difesa rigorosa del diritto di proprietà dall'interferenza dei pubblici poteri, eventualmente giustificabili solo nell'ottica del collegamento a situazioni obiettive di prevalenza dell'interesse generale e, comunque, in presenza di basi legali certe, chiare e precise.

Le condanne subite per entrambe le tipologie di violazioni hanno indotto il Governo ed il Parlamento ad intervenire, da un lato, sulla disciplina del processo civile, processo penale e delle procedure concorsuali, per ridurre i tempi di svolgimento dei processi e, dall'altro, a conformare la normativa in materia espropriativa ai principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ed a quelli posti dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità delle disposizioni legislative in materia di criteri riduttivi delle indennità espropriative.

L'andamento del contenzioso dinanzi alla Corte europea nel corso del 2009 manifesta una flessione, rispetto agli anni precedenti, delle violazioni al diritto all'equo processo, ma evidenzia una significativa incidenza, sul dato generale, delle pronunce in tema di rispetto della vita privata e familiare.


Il grafico che segue rappresenta il dato relativo alle sentenze di condanna pronunciate nel 2009, distinto per tipologia di violazione accertata.

## ANALISI DELLE SENTENZE RELATIVE AL 2009 PER TIPOLOGIA DELLE VIOLAZIONI



## CONFRONTO TRA I PRIMI DIECI PAESI PER MAGGIOR NUMERO DI SENTENZE CON ALMENO UNA VIOLAZIONE

Nella comparazione tra i primi dieci Stati, con maggior numero di sentenze di condanna inflitte, l'Italia si colloca al settimo posto in rapporto al numero di sentenze di condanna pronunciate nel 2009, confermando la propria posizione rispetto all'anno precedente.





## APPENDICE



## 1. GLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE EUROPEA:

ALBANIA	MALTA
ANDORRE	Ex Repubblica Jugoslava di MACEDONIA
ARMENIA	MOLDAVIA
AUSTRIA	MONACO
AZERBAIDJAN	MONTENEGRO
BELGIO	NORVEGIA
BOSNIA ERZEGOVINA	PAESI BASSI
BULGARIA	POLONIA
CIPRO	PORTOGALLO
CROAZIA	REPUBBLICA CECA
DANIMARCA	ROMANIA
ESTONIA	REGNO UNITO
FINLANDIA	REPUBBLICA DI SAN MARINO
FRANCIA	RUSSIA
GEORGIA	SERBIA
GERMANIA	SLOVACCHIA
GRECIA	SLOVENIA
IRLANDA	SPAGNA
ISLANDA	SVEZIA
ITALIA	SVIZZERA
LETTONIA	TURCHIA
LIECHTENSTEIN	UKRAINA
LITUANIA	UNGHERIA
LUSSEMBURGO	

## 2. I GIUDICI DELLA CORTE EUROPEA IN CARICA:

NOMINATIVO	STATO PARTE	DECORRENZA NOMINA
Jean-Paul Costa, <b>presidente</b>	Francia	Giudice dal 1° novembre 1998. Presidente della Corte dal 19 gennaio 2007
Christos Rozakis, <b>vice-presidente</b>	Grecia	Giudice e Presidente di sezione dal 1° novembre 1998. Vice-presidente dal 1° novembre 1998
Nicolas Bratza, <b>vice-presidente</b>	Regno Unito	Giudice dal 1° novembre 1998. Presidente di sezione anni 1998-2000, 2001-2004. Rieletto nel 2004. Vice-presidente dal 19 gennaio 2007
Peer Lorenzen, <b>presidente di sezione</b>	Danimarca	Giudice dal 1° novembre 1998. Presidente di sezione dal 1° aprile 2006
Françoise Tulkens, <b>presidente di sezione</b>	Belgio	Giudice dal 1° novembre 1998. Presidente di sezione dal 1° febbraio 2008
Josep Casadevall, <b>presidente di sezione</b>	Andorre	Giudice negli anni 1996-1998. Giudice dal 1° novembre 1998. Presidente di sezione dal 1° febbraio 2008
Giovanni Bonello	Malta	Giudice dal 1° novembre 1998
Ireneu Cabral Barreto	Portogallo	Giudice della Corte dal 1° novembre 1998
Corneliu Birsan	Romania	Giudice dal 1° novembre 1998
Karel Jungwiert	Repubblica Ceca	Giudice negli anni 1993-1998. Giudice dal 1° novembre 1998
Bostjan Zupancic	Slovenia	Giudice dal 1° novembre 1998. Presidente di sezione dal 1° dal 1° novembre 2004 al 31 gennaio 2008
Nina Vajic	Croazia	Giudice dal 1° novembre 1998
Rait Maruste	Estonia	Giudice dal 1° novembre 1998
Anatoly Kovler	Russia	Giudice dal 21 settembre 1999
Elisabet Steiner	Austria	Giudice dal 1° novembre 2009

NOMINATIVO	STATO PARTE	DECORRENZA NOMINA
Lech Garlicki	Polonia	Giudice dal 26 giugno 2002
Elisabet Fura	Svezia	Giudice dal 2 aprile 2003
Alvina Gyulumyan	Armenia	Giudice dal 2 aprile 2003
Khaniar Hajiyev	Azerbaidjan	Giudice dal 2 aprile 2003
Ljiljana Mijovic	Bosnia Erzegovina	Giudice dal 22 gennaio 2004
Dean Spielmann	Luxembourg	Giudice dal 24 giugno 2004
Renate Jaeger	Germania	Giudice dal 1° novembre 2004
Egbert Myjer	Paesi Bassi	Giudice dal 1° novembre 2004
Sverre Erik Jebens	Norvegia	Giudice del 1° novembre 2004
David Thor Bjorgvinsson	Islanda	Giudice dal 1° novembre 2004
Danute Jocienè	Lituania	Giudice dal 1° novembre 2004
Jan Sikuta	Repubblica Slovacca	Giudice dal 1° novembre 2004
Dragoljub Popovic	Serbia	Giudice dal 26 gennaio 2005
Ineta Ziemele	Lettonia	Giudice dal 27 aprile 2005
Mark Villiger	Liechtenstein	Giudice dal 1° settembre 2006
Isabelle Berro-Lefevre	Monaco	Giudice dal 27 giugno 2006

NOMINATIVO	STATO PARTE	DECORRENZA NOMINA
Paivi Hirvela	Finlandia	Giudice dal 1° gennaio 2007
Giorgio Malinverni	Svizzera	Giudice dal 19 gennaio 2007
Gorge Nicolaou	Cipro	Giudice dal 1° febbraio 2008
Luis Lopez Guerra	Spagna	Giudice dal 1° febbraio 2008
Andràs Sajò	Ungheria	Giudice dal 1° febbraio 2008
Mirjana Lazarova Trajkovska	Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	Giudice dal 1° febbraio 2008
Ledi Bianku	Albania	Giudice dal 1° febbraio 2008
Nona Tsotsoria	Georgia	Giudice dal 1° febbraio 2008
Ann Power	Irlanda	Giudice dal 22 gennaio 2008
Zdravka Kalaydjieva	Bulgaria	Giudice dal 1° maggio 2008
Isil Karakas	Turchia	Giudice dal 1° maggio 2008
Mihai Poalelungi	Moldavia	Giudice dal 1° maggio 2008
Nebojsa Vucinic	Montenegro	Giudice dal 15 aprile 2008
Kristina Pardalos	Repubblica di San Marino	Giudice dal 23 giugno 2009
Guido Raimondi	Italia	Giudice dal 25 marzo 2010

*Il seggio del giudice in rappresentanza dell'Ucraina è vacante.*

### 3. LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

#### **3.1 Testo della Convenzione europea aggiornato con le modifiche e le integrazioni apportate dal Protocollo n. 14, in vigore dal 1° giugno 2010 (gli articoli nuovi, modificati, sostituiti o soppressi dal Protocollo 14 recano accanto alla rubrica la relativa menzione).**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell'Europa, considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

considerato che il fine del consiglio dell'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'uomo a cui essi si appellano;

risolti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo**

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

### **TITOLO I – DIRITTI E LIBERTÀ**

#### **Art. 2**

#### **Diritto alla vita**

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla

legge con tale pena.

**2.** La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

- a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
- b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
- c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

### **Art. 3** **Divieto di tortura**

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

### **Art. 4** **Divieto di schiavitù e lavori forzati**

- 1.** Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.
- 2.** Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- 3.** Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:
  - a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;
  - b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
  - c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
  - d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

### **Art. 5** **Diritto alla libertà e alla sicurezza**

- 1.** Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
  - a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

- b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
  - c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
  - d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
  - e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
  - f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
- 2.** Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
- 3.** Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
- 4.** Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
- 5.** Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

## **Art. 6**

### **Diritto ad un processo equo**

**1.** Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza

può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

**2.** Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

**3.** Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

- a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
- c. difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
- d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

## **Art. 7**

### **Nessuna pena senza legge**

**1.** Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

**2.** Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

## **Art. 8**

### **Diritto al rispetto della vita privata e familiare**

**1.** Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

### **Art. 9**

#### **Libertà di pensiero, di coscienza e di religione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

### **Art. 10**

#### **Libertà di espressione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

### **Art. 11**

#### **Libertà di riunione ed associazione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni

oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

#### **Art. 12**

##### **Diritto al matrimonio**

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

#### **Art. 13**

##### **Diritto ad un ricorso effettivo**

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

#### **Art. 14**

##### **Divieto di discriminazione**

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

#### **Art. 15**

##### **Deroga in caso di emergenze**

- 1.** In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.
- 2.** La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
- 3.** Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene piena-

mente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure hanno cessato d'esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

#### **Art. 16** **Restrizione all'attività politica degli stranieri**

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività politica degli stranieri.

#### **Art. 17** **Divieto dell'abuso di diritto**

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

#### **Art. 18** **Limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti**

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

### **TITOLO II – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

#### **Art. 19** **Istituzione della Corte**

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.

#### **Art. 20** **Numero dei giudici**

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

## **Art. 21**

### **Condizioni per l'esercizio delle funzioni**

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.
3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un'attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

## **Art. 22**

### **Elezione dei giudici** (*modificato*)

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentati dall'Alta Parte contraente.

## **Art. 23**

### **Durata del mandato e revoca** (*sostituito*)

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.
3. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.
4. Nessun giudice può essere revocato dall'incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

## **Ex Art. 24**

### **Revoca** (*soppresso*)

## **Art. 24**

### **Cancelleria e relatori** (*ex art. 25 - modificato*)

1. La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.
2. Quando siede nella composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che svolgono le loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

## **Art. 25**

### **Assemblea plenaria** *(ex art. 26 - modificato)*

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

- a. elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: essi sono rieleggibili;
- b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;
- c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte che sono rieleggibili;
- d. adotta il regolamento della Corte;
- e. elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;
- f. presenta l'istanza di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

## **Art. 26**

### **Giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera** *(ex art. 27 - modificato)*

**1.** Per l'esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede nella composizione di giudice unico, in comitati composti da tre giudici, in Camere composte da sette giudici e in una Grande Camera composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.

**2.** Su istanza dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, mediante decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero dei giudici delle sezioni.

**3.** Un giudice che siede in qualità di giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale tale giudice è stato eletto.

**4.** Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente parte alla procedura è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte tra quelle figuranti su una lista previamente presentata da tale Parte.

**5.** Fanno parte della Grande Camera anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando una causa è deferita alla Grande Camera in virtù dell'articolo 43, non può sedere nessun giudice della Camera che ha emesso il giudizio, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dell'Alta Parte interessata.

## **Art. 27**

### **Competenza dei giudici unici** *(nuovo)*

**1.** Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.

2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara irricevibile o non cancella dal ruolo un ricorso, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una sezione per ulteriore esame.

### **Art. 28**

#### **Competenza dei comitati** *(modificato)*

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 può, con voto unanime:
  - a. dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; o
  - b. dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1.b.

### **Art. 29**

#### **Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito** *(modificato)*

1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù degli articoli 27 e 28 e non viene emessa alcuna sentenza in virtù dell'articolo 28, una Camera si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.
2. Una Camera si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.

### **Art. 30**

#### **Rimessione alla Grande Camera**

Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all'emissione della sua sentenza può rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle Parti non si opponga.

### **Art. 31**

#### **Attribuzioni della Grande Camera** *(modificato)*

La Grande Camera:

- a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell'articolo 33 o dell'articolo 34 allorquando la causa le è stata deferita da una Camera in virtù dell'articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell'articolo 43;
- b. si pronuncia sulle questioni per le quali il Comitato dei Ministri ha adito la Corte in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4; e
- c. esamina le richieste di parere presentate in virtù dell'articolo 47.

### **Art. 32**

#### **Competenza della Corte** *(modificato)*

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

### **Art. 33**

#### **Cause interstatali**

Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un'altra Alta Parte contraente.

### **Art. 34**

#### **Ricorsi individuali**

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto.

### **Art. 35**

#### **Condizioni di ricevibilità** *(modificato)*

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, quale è inteso secondo i principi di diritto internazionale

generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

**2.** La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 quando:

- a. è anonimo, o
- b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.

**3.** La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 qualora reputi:

- a. che la richiesta è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondata o abusiva; o
- b. che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l'esame del merito del ricorso e purchè ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale.

**4.** La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

### **Art. 36**

#### **Intervento di terzi** (*modificato*)

**1.** Per tutte le cause rimesse ad una Camera o alla Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

**2.** Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un'Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

**3.** Per tutte le cause rimesse ad una Camera o alla Grande Camera, il Commissario per i Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze.

### **Art. 37**

#### **Cancellazione dei ricorsi dal ruolo**

**1.** In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione:

- a. che il ricorrente non intenda più mantenerlo; o

- b. che la controversia sia stata risolta; o
- c. che, per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l'esame del ricorso.

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.

2. La Corte può decidere di riscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

### **Art. 38**

#### **Esame in contraddittorio della causa** (*modificato*)

La Corte esamina la causa in modo contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede a un'indagine, per la cui conduzione efficace le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie

### **Art. 39**

#### **Composizione amichevole** (*modificato*)

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 è riservata.

3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l'esecuzione dei termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.

### **Art. 40**

#### **Udienza pubblica ed accesso ai documenti**

1. L'udienza è pubblica, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati in cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

### **Art. 41**

#### **Equa soddisfazione**

Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei

suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione.

#### **Art. 42**

### **Sentenze delle Camere**

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 paragrafo 2.

#### **Art. 43**

### **Rinvio alla Grande Camera**

1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui una Camera ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera si pronuncia sulla causa con sentenza.

#### **Art. 44**

### **Sentenze definitive**

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva:
  - a. quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o
  - b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o
  - c. quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

#### **Articolo 45**

### **Motivazione delle sentenze e delle decisioni**

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.

2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata

#### **Art. 46**

##### **Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze** (*modificato*)

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa si pronunci su tale questione d'interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito detta Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto da parte di tale Stato membro dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri, il quale dichiara concluso il suo esame.

#### **Art. 47**

##### **Pareri consultivi**

1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri consultivi su questioni giuridiche concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell'introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di richiedere un parere alla Corte è presa a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

#### **Art. 48**

### **Competenza consultiva della Corte**

La Corte decide se la richiesta di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

#### **Art. 49**

### **Motivazione dei pareri consultivi**

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

#### **Art. 50**

### **Spese di funzionamento della Corte**

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

#### **Art. 51**

### **Privilegi e immunità dei giudici**

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Art. 52**

### **Inchieste del Segretario generale**

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

#### **Art. 53**

### **Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti**

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque

Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

#### **Art. 54**

#### **Poteri del Comitato dei Ministri**

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa

#### **Art. 55**

#### **Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie**

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottoporre, per via di ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

#### **Art. 56**

#### **Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.

#### **Art. 57**

#### **Riserve**

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

### **Art. 58** **Denuncia**

1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

### **Art. 59** **Firma e ratifica** (*modificato*)

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE DEL PROTOCOLLO N. 14

Omissis

### Art. 18

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
- b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

### Art. 19

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno dal mese successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 18.

### Art. 20

1. All'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte e a tutte le sentenze la cui esecuzione sottostà al controllo del Comitato dei Ministri.

2. Il nuovo criterio di ricevibilità introdotto dall'articolo 12 del presente Protocollo all'articolo 35 paragrafo 3.b della Convenzione non si applica ai ricorsi dichiarati irricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Nel corso dei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, soltanto le sezioni e la sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.

### Art. 21

All'entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che assolvono il loro primo mandato è portata di pieno diritto a nove anni complessivi. Gli altri giudici concludono il loro mandato, che è prolungato di pieno diritto di due anni.

## Art. 22

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- e) la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19; e
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 13 maggio 2004, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invia copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

### ***3.2 Testo dei Protocolli aggiuntivi che formano parte integrante della Convenzione***

#### ***3.2.1 Protocollo aggiuntivo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali emendato dal Protocollo n. 11***

Parigi, 20 marzo 1952

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»).

Hanno convenuto quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **Protezione della proprietà**

1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

#### **Art. 2**

#### **Diritto all'istruzione**

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

#### **Art. 3**

#### **Diritto a libere elezioni**

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

## **Art. 4**

### **Applicazione territoriale**

- 1.** Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.
- 2.** Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
- 3.** Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

## **Art. 5**

### **Relazioni con la Convenzione**

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

## **Art. 6**

### **Firma e ratifica**

- 1.** Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
- 2.** Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

### ***3.2.2 Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione, emendato dal Protocollo n. 11***

Strasburgo, 16 settembre 1963

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952;

hanno convenuto quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **Divieto di imprigionamento per debiti**

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

#### **Art. 2**

#### **Libertà di circolazione**

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

#### **Art. 3**

#### **Divieto di espulsione dei cittadini**

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

## **Art. 4**

### **Divieto di espulsioni collettive di stranieri**

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

## **Art. 5**

### **Applicazione territoriale**

- 1.** Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.
- 2.** Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
- 3.** Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
- 4.** Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.
- 5.** Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

## **Art. 6**

### **Relazioni con la Convenzione**

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

## **Art. 7**

### **Firma e ratifica**

**1.** Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

**2.** Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

### ***3.2.3 Protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, emendato dal Protocollo n. 11***

Strasburgo, 28 aprile 1983

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»);

considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d'Europa esprimono una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte;

hanno convenuto quanto segue:

#### **Art. 1 Abolizione della pena di morte**

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

#### **Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra**

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

#### **Art. 3 Divieto di deroghe**

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

#### **Art. 4 Divieto di riserve**

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

## **Art. 5**

### **Applicazione territoriale**

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.
2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

## **Art. 6**

### **Rapporti con la Convenzione**

Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

## **Art. 7**

### **Firma e ratifica**

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

## **Art. 8**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad

essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

### **Art. 9** **Funzioni del depositario**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne darà copia conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa.

### **3.2.4 Protocollo aggiuntivo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendato dal Protocollo n. 11**

Strasburgo, 22 novembre 1984

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo;

risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia collettiva di taluni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»);

Hanno convenuto quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Garanzie processuali in ordine all'espulsione di stranieri**

**1.** Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:

- a. a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;
- b. a far esaminare il suo caso, e
- c. a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'Autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata Autorità.

**2.** Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 lettera a, b, e c del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria per interessi di ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

#### **Art. 2**

##### **Diritto di ricorso in materia penale**

**1.** Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.

**2.** Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito da legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

### **Art. 3**

#### **Indennizzo per detenzione iniqua**

Allorché una condanna penale definitiva venga annullata e allorché la grazia venga accordata poiché nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovino un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

### **Art. 4**

#### **Ne bis in idem**

1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.
3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

### **Art. 5**

#### **Eguaglianza tra coniugi**

I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

### **Art. 6**

#### **Applicazione territoriale**

1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura cui si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori.

2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.

6. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

## **Art. 7**

### **Rapporti con la Convenzione**

Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

## **Art. 8**

### **Firma e ratifica**

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simul-

taneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

### **Art. 9** **Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno dal mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

### **Art. 10** **Funzioni del depositario**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. tutte le firme;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. a data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;
- d. qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

### **3.3. Legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della corte europea per i diritti dell'uomo.**

Art. 1. 1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come integrato della legge n. 12 del 2006:

*Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:*

*a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;*

*a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;*

*b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari del Governo.*

### **3.4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2007, recante misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12.**



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 gennaio 2006, n. 12;

VISTA la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955 n. 848, ed i relativi Protocolli addizionali;

CONSIDERATA l'opportunità di prevedere le modalità organizzative necessarie per dare esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 12 del 2006;

DI CONCERTO con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina l'attività attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12, da ora in poi definita "legge".
2. Gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo, da ora in poi definita "Corte", di cui alla legge, sono curati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, da ora in poi definito "Dipartimento".
3. Il Dipartimento, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, d'ora in avanti definita "Rappresentanza", comunica tempestivamente all'Amministrazione interessata, se già non direttamente informata, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, le sentenze di condanna della Corte per violazioni di norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da ora in poi definita "Convenzione", a carico dell'Italia, al fine di avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse, ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione.
4. Il Dipartimento invita l'Amministrazione competente a conformarsi ai principi convenzionali nonché alle eventuali statuizioni contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso, l'adozione delle misure individuali o generali ritenute necessarie; coordina e favorisce, altresì, l'individuazione di misure idonee a prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione.
5. Il Dipartimento, tramite raccordo con la Rappresentanza, può favorire od assumere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti e secondo i parametri di equità adottati dalla Corte, ogni opportuna iniziativa in relazione alla definizione delle controversie nelle forme dell'offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della causa dal ruolo ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione o del regolamento amichevole previsto dagli articoli 38 e 39 della Convenzione. In tale attività può essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Tale parere è sempre richiesto per le pratiche di particolare rilevanza.



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## Art. 2

1. Il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le comunicazioni della Corte indirizzate all'Autorità italiana inerenti al passaggio in giudicato delle pronunce di cui all'articolo 1, comma 1, e ne inoltra la notizia dell'avvenuta pubblicazione con il mezzo telematico. Predispose altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione al Parlamento prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo stato di esecuzione delle pronunce stesse, con l'indicazione delle eventuali iniziative ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte.

2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le amministrazioni interessate trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica le eventuali azioni di rivalsa avviate nei confronti di enti o soggetti responsabili.

Roma, **1 FEB. 2007**

*Quaranta*

RESIDENZA DEL CON-  
SEGRETIARIATO  
UFFICIO DI BILANCIO  
Visto e annotato al N. 0051/2007  
Roma, 14-02-2007

IL DIRIGENTE  
*Carlo Fede*

*P. Basso*  
*Ci...*  
*...*  
*...*  
*...*

MINISTRI ISTITUZIONALI  
Pres. Cons. Ministri  
Reg. to ALLA 20 MAR 2007  
ALLA 3  
Reg. n. 3 Fog. n. 61

*M. C.*

ISTITUTO ITALIANO DI RICERCA ECONOMICA S.p.A. n. 8

*...*

---

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

*Capo del Dipartimento, Claudio Zucchelli*

*A cura di Margherita Piccirilli, direttore dell'Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte Europea dei diritti dell'uomo*

---

*Ha collaborato Caterina Valenti*

*Fonti: Corte europea dei diritti dell'uomo - Presidenza del Consiglio di Ministri*

---



---

Publicazione edita dalla  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
*Capo del Dipartimento, Elisa Grande*

---

Stampa e distribuzione: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, S.p.A. - Salario